

Spett.le

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[va@PEC.mase.gov.it](mailto:va@PEC.mase.gov.it)

e p.c. Spett.li

**GRV Wind Sardegna 7 S.r.l.**  
[grvwindsardegna7@legalmail.it](mailto:grvwindsardegna7@legalmail.it)

**Terna S.p.A**  
[connessioni@pec.terna.it](mailto:connessioni@pec.terna.it)

Milano 17/09/2024  
Prot. PU0003902

**OGGETTO: [ID\_VIP 8617] – Impianto di accumulo idroelettrico mediante pompaggio ad alta flessibilità denominato “Taccu sa Pruna” – Nota GRV Wind Sardegna 7 S.r.l prot. 0146035 del 5 agosto 2024 - Nota Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. 0157574 del 30 agosto 2024.**

**Riscontro.**

Spettabile Amministrazione,

con riguardo alle note in oggetto, Edison S.p.A. (nel seguito, la “Società”) formula le precisazioni nel seguito esposte.

In data 5 agosto 2024, con nota prot. 0146035, la società GRV Wind Sardegna 7 S.r.l (o, “GRV”) ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ponendo in copia conoscenza la scrivente Società, una comunicazione contenente la diffida alla conclusione del procedimento di VIA per il proprio progetto, denominato “Su Murdegu” [ID:8388] e contestuale istanza di riesame del parere positivo reso dalla Commissione Tecnica PNIEC-PNRR sul progetto di Edison denominato “Taccu sa Pruna” [ID:8617]. Con la predetta diffida, GRV ha altresì formulato istanza di accesso agli atti del procedimento di Edison, chiedendo “*di prendere visione ed estrarre copia*

**Edison Spa**

Foro Buonaparte, 31  
20121 Milano  
Tel. +39 02 6222 1

Capitale Soc. 4.736.117.250,00 euro i.v.  
Reg. Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi e C.F. 06722600019  
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754  
**Codice destinatario RWYUTBX**

*del parere reso dalla Commissione tecnica PNIEC-PNRR e della documentazione relativa alla soluzione di connessione alla RTN, con particolare riferimento alla validazione del progetto da parte di Terna e alla documentazione relativa ad eventuali tavoli tecnici ancora in corso”.*

Con riferimento all'istanza di accesso, in data 19 agosto 2024 tale richiesta è stata trasmessa alla Società in qualità di controinteressata. In data 29 agosto 2024, nel termine di legge, Edison con nota prot.PU0003572 (che ad ogni buon conto si allega) ha inviato al Ministero la propria opposizione all'ostensione dei documenti. Codesto Ministero, con nota del 30 agosto 2024, ha però accolto l'istanza di accesso agli atti summenzionata (Vostra nota prot. 0157574), affermando di non aver ricevuto entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione del 19 agosto 2024 alcuna motivata opposizione da parte di Edison.

Sul punto, la Società si limita a segnalare di aver correttamente trasmesso nei termini di legge la nota di opposizione all'accesso della documentazione richiesta.

Con riferimento all'istanza di GRV di riesame del parere positivo reso dalla Commissione Tecnica PNIEC-PNRR sul progetto denominato “Taccu sa Pruna”, la società GRV ha chiesto al Ministero di disporre il riesame del parere positivo espresso sul progetto di Edison “*tenuto conto che:*

- *il progetto della Società è stato presentato precedentemente a quello di Edison;*
- *Edison, nel proprio studio di impatto ambientale, avrebbe dovuto valutare i potenziali impatti cumulativi (e interferenze tecniche) con progetti già presentati, mentre dalla documentazione esaminata tale analisi non risulta presente”.*

A parere della scrivente Società tale richiesta appare priva di fondamento per le seguenti ragioni.

Innanzitutto, giova rammentare come la priorità di esame dei progetti non sia rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione che, al contrario, in tale materia si limita ad applicare i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge (art.8, co. 1, del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i.), come già ricordato da codesto Ministero nella menzionata nota del 30 agosto.

Come noto, la ragione di tale priorità ha fondamento sovranazionale: l'art. 3 Reg. UE 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (attuato dall'Italia con il d. lgs. n. 77/21), pone tra i sei pilastri del Piano di resilienza (cfr. art. 3 lett. a) la “transizione verde”. Coerentemente, il Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC) del dicembre 2019 persegue l'obiettivo generale di accelerare il percorso di decarbonizzazione e

favorire l'evoluzione del sistema energetico da un assetto centralizzato ad uno basato principalmente su fonti rinnovabili, proponendosi di superare l'obiettivo del 30% di produzione energetica da tali fonti.

In relazione alla questione degli "impatti cumulativi", giova sottolineare come la valutazione effettuata in fase di istruttoria VIA del progetto "Taccu sa Pruna" sia corretta sotto il profilo normativo e conforme ai dettami della consolidata giurisprudenza amministrativa.

La valutazione degli impatti cumulativi è stata infatti condotta secondo quanto prevede l'allegato VII, Parte II del Testo Unico dell'Ambiente, D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i., a mente del quale la valutazione deve essere limitata unicamente ad *"altri progetti esistenti e/o approvati"*. Appare evidente, dunque che gli impianti in fase di autorizzazione esulano dalla valutazione di cui si discute: i progetti in corso di valutazione da parte dell'Autorità competente non devono, stante il disposto normativo, né possono, essere presi in considerazione negli studi di impatto ambientale (S.I.A.) presentati dai proponenti. Ciò risponde, tra l'altro, ai canoni di ragionevolezza in quanto per i progetti in iter ambientale non vi è certezza che vengano successivamente autorizzati.

Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza amministrativa, la valutazione degli impatti cumulativi deve essere condotta esclusivamente con riguardo ai progetti che abbiano già conseguito il titolo autorizzativo (progetti che verranno quasi certamente realizzati). In tal senso, il Consiglio di Stato: *"rappresenta un "errore metodologico ... considerare, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, anche gli impianti in corso di realizzazione mentre l'allegato VII al Testo Unico dell'Ambiente richiede che tale valutazione sia limitata solo ad "ad altri progetti esistenti e/o approvati" (cfr., Cons. Stato, 8235/2023, nn. 8260-8263/2023, n. 8029/2023).*

Recentissima, del marzo u.s., la sentenza del Consiglio di Stato in cui si ribadisce che *"l'estensione dello scrutinio anche agli impatti cumulativi teorici con altre iniziative progettuali in itinere e, dunque, non ancora assentite (ivi incluse le modifiche di progetti già esistenti), costituisce invece parametro del tutto spurio rispetto all'oggetto tipicamente progettuale della valutazione di impatto ambientale e al suo carattere specifico"*. Di conseguenza, è stata dichiarata l'illegittimità della Delibera regionale *"dove prevede che la valutazione degli impatti cumulativi consideri, oltre agli altri impianti eolici già in esercizio o autorizzati nell'ambito territoriale di riferimento, anche quelli per i quali siano (ancora) in corso i rispettivi procedimenti autorizzativi"* (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 12 marzo 2024, n. 2392).

In conclusione, l'esame sugli impatti cumulativi contenuto negli elaborati progettuali relativi al progetto di Edison è conforme alla normativa, ai principi di ragionevolezza e di non aggravamento del procedimento amministrativo sanciti dall'art. 2 della L. n. 241/1990 e s.m.i. ed agli orientamenti della consolidata giurisprudenza amministrativa in tale materia.

Nel restare in ogni caso a disposizione per fornire eventuali ulteriori elementi di riflessione, si porgono distinti saluti.

**Daniele Bellini**  
Direttore Business Unit Idroelettrica